

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l., con sede legale in Cagliari, Via San Lucifero n. 87, P.I. 03541140921, in liquidazione, in persona del liquidatore PIRAS Filippo, nato il 15/11/1958 a Sant'Antioco, C.F. PRSFPP58S15I294D, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco ZUSA (C.F. ZSUMRC75D25D745C pec avv.marcozusa@pec.it), presso il cui studio in Cagliari, via Tiziano n. 52, è elettivamente domiciliato;
- DI BARTOLO Giovanni, nato il 13/02/1942 a Carbonia, C.F. DBRGNN42B13B745F, in proprio e in qualità di amministratore di fatto della società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avvocato Edoardo VASSALLO (C.F. VSSDRD89E01B354J pec e.vassallo@pec.it), presso il cui studio in Cagliari, via Alghero n. 29, è elettivamente domiciliato;
- DI BARTOLO Gianni Cristian, nato a Carbonia (SU) il 10/2/1974, C.F.

DBRGNC74B10B745Y, in proprio e in qualità di amministratore di fatto della società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Guido MANCA BITTI (MNCGDU55A08H501X pec guido@pec.mancabitti.it), Federico MANCA BITTI (MNCFRC89E16B354W pec federico@pec.mancabitti.it) e Matilde MURA (MRUMLD71C48B354I pec matildemura@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari, via Delitala n. 11.

Visto l'atto di citazione depositato il 14 dicembre 2022, iscritto al n. 25861 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 luglio 2023, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO e gli Avvocati Edoardo VASSALLO, nell'interesse di Giovanni DI BARTOLO, Matilde MURA e Federico MANCA BITTI, per Gianni Cristian DI BARTOLO, Alberto CANI, su delega dell'Avvocato Marco ZUSA, per Filippo PIRAS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per vederli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di 198.057,04 euro o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia, in favore dell'INPS.

L'Ufficio requirente ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione

del 9 marzo 2021 prot. n. 39200 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Cagliari – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione Accertamento Danni Erariali, che ha comunicato un’ipotesi di danno a carico dell’INPS concernente l’indebito riconoscimento alla società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l. (M.I.B. S.r.l.), in liquidazione dal 21/4/2016, degli sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 2, e all’art. 25, comma 9, della L. n. 223/1991, per un ammontare complessivo di 198.057,04 euro, di cui 84.089,29 euro per il periodo luglio-dicembre 2014 e 113.967,75 euro per il periodo gennaio-dicembre 2015.

Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza è emerso che la predetta Società nel 2014 ha assunto alcuni dipendenti che erano stati collocati in mobilità da parte delle società METALSERVICE S.r.l. e L’IMPIANTISTICA S.r.l.; che le società M.I.B. S.r.l., METALSERVICE S.r.l. e L’IMPIANTISTICA S.r.l., sarebbero da ritenersi riconducibili al medesimo assetto proprietario, ovvero al Gruppo DI BARTOLO riferibile alla famiglia DI BARTOLO; che il rappresentante legale e amministratore unico della società M.I.B. S.r.l. sin dalla data della sua costituzione è stato PIRAS Filippo, poi nominato liquidatore della stessa, per anni dipendente (capo cantiere) della società METALSERVICE S.r.l.; che DI BARTOLO Giovanni e DI BARTOLO Gianni Cristian, quali amministratori di fatto della società M.I.B. S.r.l., avrebbero concorso, insieme alla partecipazione incolpevole di PIRAS Filippo, formalmente amministratore unico della Società, a indurre in errore l’INPS in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’erogazione dei benefici per cui è causa, ovvero circa l’assenza delle condizioni preclusive per ottenerli di cui all’art. 8, comma 4bis, della L. n. 223/1991.

In particolare, dagli accertamenti sarebbe emerso che la società M.I.B. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, una volta effettuate le riassunzioni dei 35 dipendenti collocati in mobilità dalla società METALSERVICE S.r.l. (n. 33) e dalla società L'IMPIANTISTICA S.r.l. (n. 2), ha trasmesso all'INPS di Iglesias, in relazione a ogni dipendente assunto, una comunicazione telematica al fine di ottenere il rilascio del codice autorizzativo per la fruizione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 della L. n. 223/1991. Tali comunicazioni contengono la dichiarazione che *“tra colui che assume/utilizza e il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore, non sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, né intercorrono rapporti di collegamento o di controllo”*.

Secondo la prospettazione attorea, ottenuta l'autorizzazione dell'INPS, la società M.I.B. S.r.l. ha potuto fruire degli sgravi contributivi attraverso la presentazione di denunce mensili disposte dal rappresentante legale della stessa società.

Da tali condotte sarebbe derivato un considerevole danno per l'INPS, tenuto conto che la legge n. 223/1991, all'art. 8, comma 2, e all'art. 25, comma 9 (comma abrogato a decorrere dall'1/1/2017 ma applicabile alle assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità avvenute entro il 31/12/2016), prevede degli sgravi contributivi per ogni lavoratore assunto attingendo dalla lista di mobilità, purché non si tratti di lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da parte di aziende che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'azienda che assume, ovvero che risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, comma 4bis).

In ordine alla quantificazione del danno, la Procura attrice ha rappresentato che le società METALSERVICE S.r.l. e L'IMPIANTISTICA S.r.l. nel 2014 hanno fatto ricorso alla procedura di licenziamento collettivo e di collocamento in mobilità e che una parte dei lavoratori coinvolti in queste procedure è stata riassunta dalla società M.I.B. S.r.l..

In particolare, la società METALSERVICE S.r.l. ha licenziato 52 lavoratori (che sono stati inseriti nelle liste di mobilità) dei quali 33, dopo qualche giorno, sono stati riassunti a tempo indeterminato dalla società M.I.B. S.r.l..

Analogamente la società L'IMPIANTISTICA S.r.l. ha avviato la procedura per il licenziamento collettivo di 24 lavoratori (che sono stati inseriti nelle liste di mobilità), 2 dei quali, dopo qualche giorno, sono stati riassunti a tempo indeterminato dalla società M.I.B. S.r.l..

Di conseguenza quest'ultima avrebbe beneficiato di sgravi contributivi per 198.057,04 euro, di cui 191.718,20 euro relativi ai dipendenti della METALSERVICE S.r.l. e 6.338,84 euro relativi ai dipendenti di L'IMPIANTISTICA S.r.l.

Nell'atto di citazione, alle pagine 4 - 9, la Procura illustra gli elementi che indurrebbero a ritenere che tutte le società coinvolte siano riconducibili al Gruppo DI BARTOLO.

Le investigazioni svolte avrebbero permesso, infatti, di riscontrare l'esistenza, oltre che di un medesimo assetto proprietario al quale ricondurre le società coinvolte nella vicenda, anche di un unico centro decisionale e di controllo riconducibile a DI BARTOLO Giovanni e a DI BARTOLO Gianni Cristian, ai quali dovrebbero essere fatte risalire le scelte gestionali che hanno originato il danno in contestazione.

Ritenendo che dalle condotte sopra descritte sia derivato un danno ingiusto a carico dell'INPS, la Procura ha proceduto a notificare, ai sensi dell'art. 67 del c.g.c. l'invito a dedurre alla società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l. (M.I.B. S.r.l.) (notifica perfezionata presso il liquidatore in data 21/9/2022), a DI BARTOLO Giovanni (notifica perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 21/7/2022), a DI BARTOLO Gianni Cristian (notifica perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 30/7/2022 - decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento non ritirata) e a PIRAS Filippo (notifica perfezionata il 19/7/2022).

Solo quest'ultimo ha fatto pervenire, in data 30/8/2022, le proprie deduzioni difensive.

Secondo l'Ufficio requirente, quanto illustrato dal sig. PIRAS avrebbe confermato, innanzitutto, l'esistenza di fatto di un assetto proprietario comune per tutte le società coinvolte nella vicenda e, in secondo luogo, la strategia portata avanti da tempo dal Gruppo DI BARTOLO, in particolare, da DI BARTOLO Giovanni e da DI BARTOLO Gianni Cristian, ovvero, quella di affrontare la situazione di crisi in cui versavano le società del Gruppo ricorrendo all'espedito di creare delle nuove società nelle quali fare confluire il personale delle altre società facenti parte del medesimo Gruppo collocato in mobilità, mantenendo le stesse commesse del polo industriale di Portovesme e lucrando indebitamente gli sgravi contributivi contestati.

Secondo la prospettazione attorea, ciò sarebbe accaduto anche nel 2014 quando è stata costituita la società M.I.B. S.r.l. che ha assunto personale delle società METALSERVICE S.r.l. e L'IMPIANTISTICA S.r.l. facenti tutte parte del medesimo Gruppo DI BARTOLO.

La Procura ha ritenuto ravvisabile nel ruolo del sig. PIRAS quello di un semplice prestanome, poiché i poteri gestori di fatto sarebbero stati svolti dai DI BARTOLO, come evidenziato dalla Guardia di Finanza e dalle persone escusse a s.i.t.

Dalle indagini svolte sarebbe risultato, infatti, che nonostante il PIRAS abbia firmato, in quanto rappresentante legale della società M.I.B. S.r.l., le comunicazioni da trasmettere all'INPS per conseguire gli sgravi contributivi per cui è causa, non vi sarebbe la prova di un concorso doloso dello stesso nel programma illecito ideato dai DI BARTOLO per affrontare lo stato di difficoltà in cui si trovavano le proprie società. Né si può contestare al PIRAS di avere sottoscritto le comunicazioni indirizzate all'INPS con colpa grave, dal momento che lo stesso, essendo un dipendente tecnico (capo cantiere), è verosimile, come da lui stesso asserito, che non sia stato mai messo al corrente delle decisioni nella materia contabile e fiscale assunte dagli amministratori di fatto DI BARTOLO Giovanni e DI BARTOLO Gianni Cristian, essendo anche sfornito delle necessarie specifiche conoscenze.

Apparirebbe, altresì, verosimile che la decisione del PIRAS di accettare l'incarico di amministratore della società M.I.B. S.r.l. sia stata motivata dall'esigenza di preservare il proprio posto di lavoro e da quella di soddisfare le continue pressioni provenienti dai sindacati e dagli operai suoi colleghi coinvolti nei licenziamenti.

Secondo la Procura il comportamento del PIRAS non può essere ritenuto contraddistinto da una grave negligenza, stante il contesto nel quale si è trovato a operare.

Pertanto, alla luce della mancata prova di una condotta caratterizzata

dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, la Procura ha disposto l'archiviazione della posizione di PIRAS Filippo, mentre ha proceduto a chiamare in giudizio gli altri soggetti invitati, come indicati in epigrafe.

Nella citazione è evidenziato, altresì, che, in relazione alla vicenda in esame è stato avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il procedimento penale n. 7819/2019 R.G.N.R. per il reato di truffa aggravata ex art. 640bis c.p.. Nell'ambito di tale procedimento, il Pubblico Ministero, in data 30/3/2021, ha esercitato l'azione penale con richiesta di giudizio immediato, a seguito della quale gli imputati DI BARTOLO Giovanni e DI BARTOLO Gianni Cristian avrebbero fatto richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., mentre nei confronti di PIRAS Filippo è stato emesso decreto di giudizio immediato con udienza fissata per il 23/3/2022 poi rinviata al 23/9/2022.

- Il sig. **Gianni Cristian DI BARTOLO** si è costituito a ministero degli Avvocati Guido MANCA BITTI, Federico MANCA BITTI e Matilde MURA il 6 giugno 2023 e, con memoria depositata il 12 giugno 2023, ha sottolineato che la domanda della Procura deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile per carenza di giurisdizione.

La difesa ha rappresentato che la giurisprudenza ha ricavato il principio per cui il presupposto per l'attribuzione di una controversia alla giurisdizione della Corte dei conti è la sussistenza di un rapporto di dipendenza e/o di servizio (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20902/2022) tra il danneggiante e la pubblica Amministrazione. Tale decisione, con riferimento al rapporto di servizio, ha chiarito che esso deve necessariamente sussistere nel caso in cui il soggetto chiamato a rispondere del presunto danno erariale

sia un ente privato esterno all'Amministrazione, nel senso che, affinché sussista la giurisdizione contabile, è necessario che il privato esterno all'Amministrazione *"venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi, sia pure temporaneamente, nell'apparato organizzativo della P.A"*, mentre nel caso di specie, non sarebbe mai esistito alcun rapporto di servizio, neppure in senso lato, tra il signor Cristian DI BARTOLO (o una qualunque delle società coinvolte nella vicenda) e la pubblica Amministrazione (e, segnatamente, non sarebbe mai esistito un rapporto di servizio tra tali soggetti e l'Amministrazione presunta danneggiata, cioè l'INPS).

Il riconoscimento del beneficio degli sgravi fiscali non comporterebbe la costituzione di un rapporto di servizio intercorrente tra l'Amministrazione e il beneficiario degli sgravi medesimi, il quale, quindi, non verrebbe inserito, nemmeno temporaneamente, nell'apparato amministrativo, poiché non svolgerebbe alcuna funzione riconducibile ai poteri della Pubblica Amministrazione.

Il richiedente, beneficiando degli sgravi di cui trattasi, non farebbe altro che svolgere, nel suo esclusivo interesse, la sua stessa attività privata e imprenditoriale, senza avere alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione e senza svolgere per conto di essa o in sua vece alcuna attività.

La difesa ha evidenziato che tutti i precedenti giurisprudenziali che affrontano la questione della sussistenza, o meno, dei presupposti per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 8 della l. n. 233/1991 sono pronunce del Giudice ordinario, mentre non esiste giurisprudenza, sul punto, delle sezioni territoriali

o centrali della Corte dei conti.

Pertanto, non sussistendo il rapporto di servizio tra i convenuti (o le società coinvolte) e la Pubblica Amministrazione, non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della presente controversia e la domanda della Procura dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Nel merito, mancherebbe qualunque supporto probatorio con riferimento ai rapporti societari e alla riconducibilità, al convenuto Cristian DI BARTOLO, delle società coinvolte nella vicenda per cui è causa; al contrario, nessuna delle tre società sarebbe riconducibile al convenuto, né sotto il profilo proprietario, né sotto il profilo gestionale, dato che egli non rivestiva il ruolo né di socio titolare di quote, né di legale rappresentante di alcuna delle società coinvolte.

A maggior ragione, per poterne affermare la responsabilità (che è personale), la riconducibilità dovrebbe essere riferita, non già genericamente, alla "famiglia DI BARTOLO" o "ai DI BARTOLO", ma al signor Cristian DI BARTOLO.

L'affermazione della Procura che la riconducibilità si ricaverebbe dai verbali delle sommarie informazioni e dalle dichiarazioni del sig. PIRAS non sarebbe accettabile, secondo la difesa, perché i primi non costituiscono mezzi di prova, avendo a oggetto dichiarazioni che non sono rese nel corso dell'istruttoria processuale e che sono state acquisite senza le garanzie che derivano dal contraddittorio tra le parti, mentre il PIRAS aveva uno specifico interesse a fare affermazioni finalizzate a escludere la propria responsabilità per i fatti di cui è causa e ad attribuire tale responsabilità alle altre parti chiamate in giudizio, posto che non ha mai dichiarato di essere un prestanome. Inoltre, quest'ultimo si occupava realmente della parte gestionale della M.I.B., dei

contratti attivi, dei rapporti con la committente, con i fornitori, con gli operai, organizzando i turni di lavoro, predisponendo i preventivi per le prestazioni, gestendo quindi *in toto* le attività della Società, e aveva competenze molto elevate, considerata la sua carriera lavorativa in qualità di direttore delle aziende, oltre che la profonda conoscenza tecnica delle attività che la M.I.B. svolgeva.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la difesa ha ribadito che il signor Cristian DI BARTOLO non era, all'epoca dei fatti per cui è causa, il legale rappresentante di nessuna delle società coinvolte nella vicenda, né era titolare di quote nelle società stesse, né avrebbe mai posto in essere alcun comportamento e /o sottoscritto alcun atto relativo all'operazione contestata dalla Procura. Egli, quindi, non sarebbe semplicemente incolpevole, ma proprio estraneo ai fatti contestati dalla Procura.

Infine, la difesa ha evidenziato che il ruolo del sig. Cristian DI BARTOLO potrebbe, al più, essere considerato marginale e ha chiesto che, nell'esercizio del potere riduttivo, la Corte riduca la percentuale di responsabilità posta a carico del medesimo.

In conclusione, nella memoria è stato chiesto in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda della Procura; nel merito, di respingere tutte le domande della Procura, mandando assolto il convenuto da ogni addebito; in subordine, di limitare l'ammontare dei danni posti a carico del signor Gianni Cristian DI BARTOLO, anche facendo uso del potere riduttivo; con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

- Il sig. **Giovanni DI BARTOLO** si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Edoardo VASSALLO con memoria depositata in Segreteria il 21 giugno 2023, nella quale in via pregiudiziale ha sostenuto che la domanda della Procura dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di giurisdizione, considerato che tra il sig. Giovanni DI BARTOLO e la Pubblica Amministrazione non sarebbe mai esistito alcun rapporto di servizio, neppure in senso lato, e non vi sarebbe mai stato alcun rapporto di dipendenza. Analogamente, tali rapporti risultano insussistenti per gli altri soggetti citati nel presente procedimento e per le società coinvolte (M.I.B. s.r.l., METALSERVICE s.r.l. e L'IMPIANTISTICA s.r.l.).

Secondo la difesa non può essere trascurato che il presente procedimento ha ad oggetto il contestato indebito riconoscimento alla M.I.B. s.r.l. di sgravi sui contributi dovuti all'I.N.P.S.. Beneficio che tuttavia non comporta l'affidamento a detta società di alcun tipo di incarico o di servizio in favore della pubblica Amministrazione. Ciò peraltro risulterebbe dimostrato dal fatto che, per effetto degli sgravi contributivi, la società M.I.B. ha semplicemente ottenuto la possibilità di pagare, per un determinato periodo di tempo (anni 2014 e 2015), una somma inferiore a titolo di contributi per i lavoratori assunti dopo essere stati collocati in mobilità dalle società L'IMPIANTISTICA s.r.l. e METALSERVICE s.r.l., non eseguendo alcuna attività in favore di una Pubblica Amministrazione, men che meno a favore dell'I.N.P.S.. Il riconoscimento del beneficio degli sgravi fiscali non comporterebbe, infatti, la costituzione di un rapporto di servizio intercorrente tra l'Amministrazione e il beneficiario degli sgravi, il quale non verrebbe inserito, nemmeno temporaneamente, nell'apparato amministrativo, poiché non svolgerebbe

alcuna funzione riconducibile ai poteri della Pubblica Amministrazione.

Secondo la difesa, i benefici per cui è causa sono stati attribuiti per lo svolgimento di attività strettamente privatistiche, collegati all'assunzione di dipendenti da adibire all'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro. E il fatto che mediante l'applicazione degli sgravi siano stati perseguiti anche interessi di soggetti estranei all'impresa, quale è l'interesse dei lavoratori in mobilità a trovare una nuova occupazione, non comporterebbe l'inserimento del beneficiario all'interno della macchina organizzativa pubblica.

Nella memoria di costituzione si ribadisce che il richiedente, usufruendo degli sgravi di cui trattasi, non farebbe altro che svolgere, nel suo esclusivo interesse, la sua stessa attività privata e imprenditoriale, senza avere alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione e senza svolgere per conto di essa o in sua vece alcuna attività.

Secondo la difesa, appare significativo che tutti i precedenti che affrontano la questione sulla sussistenza, o meno, dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 8 della l. n. 233/1991 sono stati incardinanti innanzi al Giudice ordinario, mentre non esiste giurisprudenza, sul punto, delle sezioni territoriali o centrali della Corte dei conti.

L'Avvocato VASSALLO ha eccepito, poi la prescrizione in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, l. n.20/1994, in quanto i fatti in contestazione si riferiscono al godimento, da parte della M.I.B. s.r.l., di sgravi contributivi per gli anni 2014 e 2015, risultando quindi ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale. Peraltro, i fatti oggetto del presente procedimento - che in ogni caso sarebbero del tutto inesistenti e infondati - seppur erroneamente rappresentati, erano conosciuti dall'I.N.P.S. e dalla Guardia di

Finanza fin dal 2014, come risulta dagli atti di indagine che richiamano un esposto del 21.07.2014 trasmesso all'I.N.P.S. e alla Guardia di Finanza (che lo ha protocollato il 4.08.2014), oltre che alla Procura della Repubblica di Cagliari, alla Provincia di Carbonia-Iglesias e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Ebbene appare evidente, secondo la prospettazione difensiva, come quanto meno a far data dall'agosto 2014 la Guardia di Finanza o il soggetto asseritamente danneggiato (l'I.N.P.S.), e quindi la Pubblica Amministrazione, fossero a conoscenza dei fatti erroneamente contestati al sig. Giovanni DI BARTOLO. Considerato che il convenuto non è stato destinatario di alcuna messa in mora e che l'invito a dedurre gli è stato notificato il 21.07.2022, apparirebbe evidente come il termine di prescrizione di cui all'art. 1 comma 2 l. 20/1994 sia ampiamente decorso.

Nel merito, la difesa ha evidenziato che la Procura Regionale non ha fornito idonea prova circa la sussistenza di un medesimo assetto proprietario tra le società M.I.B. s.r.l., L'IMPIANTISTICA s.r.l. e la METALSERVICE s.r.l.; il fatto che sussistano legami di parentela non determinerebbe, infatti, in alcun modo la sussistenza di un coincidente assetto proprietario o di un unico centro decisionale, trattandosi in ogni caso di soggetti distinti, autonomi e aventi autonoma capacità giuridica e decisionale.

Non vi sarebbe alcun Gruppo DI BARTOLO, in quanto le società richiamate, soprattutto la METALSERVICE e L'IMPIANTISTICA, hanno un assetto proprietario del tutto autonomo e distinto rispetto alla M.I.B. s.r.l.

Inoltre, le sommarie informazioni allegate dalla Procura Regionale sarebbero del tutto inutilizzabili perché acquisite senza le garanzie che derivano dal contraddittorio tra le parti, con evidente pregiudizio del diritto di difesa; in

ogni caso la difesa ha contestato nel dettaglio la correttezza dell'interpretazione fornita dalla Procura attrice.

In merito alle deduzioni difensive del PIRAS, l'Avvocato VASSALLO ha evidenziato che quanto dal medesimo esposto risulterebbe del tutto privo di riscontro non avendo egli portato alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie argomentazioni.

Il PIRAS ha attribuito ogni responsabilità a soggetti terzi dimenticando di aver apposto la propria firma su tutti i documenti relativi alla M.I.B. s.r.l., di avere accesso al conto corrente della medesima, di aver dato disposizioni per le operazioni di pagamento, di aver assunto la carica di amministratore e poi di liquidatore della Società - senza mai incardinare alcun procedimento o attivarsi in nessun modo per far venir meno tale sua posizione apicale nella stessa. Tanto è vero che il PIRAS è anch'esso imputato nel procedimento penale n. 7819/2019 RNR - Procura della Repubblica di Cagliari per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.; in relazione al detto procedimento la difesa ha evidenziato che Giovanni DI BARTOLO non ha fatto alcuna richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., come erroneamente affermato dalla Procura erariale.

L'affermazione dell'Ufficio requirente che il PIRAS avrebbe agito spinto dall'esigenza di conservare il proprio posto di lavoro sarebbe del tutto arbitraria e priva di sostegno probatorio. Così come risulterebbe una mera illazione, priva di alcun riscontro, la circostanza secondo cui fosse *modus operandi* del "Gruppo DI BARTOLO" – secondo la difesa del tutto inesistente – affrontare le situazioni di crisi costituendo nuove società e trasferendo ad esse le commesse del polo industriale di Portovesme. Peraltro, la circostanza

sarebbe del tutto irrilevante, in quanto l'oggetto del processo riguarda unicamente la sussistenza di un unico assetto proprietario tra la M.I.B., la METALSERVICE e l'IMPIANTISTICA.

In conclusione, la difesa del sig. Giovanni DI BARTOLO ha chiesto in via pregiudiziale: 1) di dichiarare il difetto di giurisdizione e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda della Procura; 2) in subordine, di dichiarare prescritto il risarcimento del danno richiesto dalla Procura; nel merito: 3) di respingere tutte le domande della Procura, mandando assolto il convenuto Giovanni DI BARTOLO da ogni addebito; 4) in subordine, di limitare l'ammontare dei danni posti a suo carico, anche facendo uso del potere riduttivo; con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

- Il sig. **Filippo PIRAS, in qualità di liquidatore della società M.I.B. s.r.l.**, si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Marco ZUSA con memoria depositata in Segreteria il 23 giugno 2023, nella quale ha evidenziato che la domanda della Procura dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di giurisdizione, non essendoci alcun rapporto di servizio tra i convenuti, le società indicate e la Pubblica Amministrazione.

Il difensore ha sostenuto, altresì, che la citazione dovrebbe essere dichiarata nulla per difetto di notifica dell'invito a dedurre nei confronti della società M.I.B. s.r.l. perché la notifica sarebbe stata effettuata esclusivamente al sig. PIRAS e non anche nella sua qualità di liquidatore della società.

Il diritto al risarcimento del contestato danno erariale sarebbe, poi, prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, considerato che gli sgravi contributivi in esame sono relativi al 2014 e al 2015 e le circostanze poste a

fondamento della ricostruzione della Procura erano conosciute dall'INPS e dalla Guardia di Finanza dal 2014, a seguito di un esposto inviato, tra gli altri, all'INPS, alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica di Cagliari. Infine, la difesa della M.I.B. s.r.l. ha contestato il collegamento tra le società interessate e la scelta dell'Ufficio requirente di chiamare una società il cui amministratore è stato inquadrato come soggetto di buona fede, privo di colpa grave.

In conclusione, l'Avvocato ZUSA ha chiesto: in via pregiudiziale 1) di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda della Procura; 2) in subordine, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione; 3) in ulteriore subordine, di dichiarare prescritto il risarcimento del danno richiesto; nel merito 4) di respingere tutte le domande, mandando assolta la società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE s.r.l.; 5) in subordine, di limitare l'ammontare dei danni posti a carico della società predetta, anche facendo uso del potere riduttivo; con ogni conseguenziale pronuncia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

All'udienza del 12 luglio 2023, il P.M. ha osservato che, con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, non rileva la mancanza di precedenti giurisprudenziali del giudice contabile e ha richiamato la sentenza della Sezione Toscana n. 262/2018 in materia di cassa integrazione guadagni e la n. 468/2022 della Seconda Sezione Centrale d'Appello sul reddito di cittadinanza, che ha affermato che ai fini della sussistenza del rapporto di servizio rileva l'esistenza di un programma con finalità pubblica all'interno del quale si inserisce il soggetto destinatario di benefici.

Ha, quindi, sottolineato che nella fattispecie in discussione vi era un programma con finalità pubblica, in quanto la legge n. 223/1991 prevedeva una disciplina vincolistica per contrastare la disoccupazione, e che il rapporto di servizio sussisteva da quando la M.I.B. ha presentato la domanda per accedere ai contributi, così che la responsabilità sorge se il richiedente non ha i requisiti.

Sull'eccezione di inammissibilità della citazione per mancata notifica dell'invito a dedurre, il P.M. ha chiarito che è agli atti la prova della stessa, avvenuta il 21 settembre 2022.

Per la prescrizione, il Requirente ha ribadito che, trattandosi di occultamento doloso, il termine decorre dal disvelamento della fattispecie e che l'INPS non aveva la conoscibilità oggettiva della fattispecie di danno.

In ordine all'eccezione inutilizzabilità degli elementi di prova che la Procura avrebbe tratto dai verbali delle dichiarazioni rese a sit, il P.M. ha evidenziato che tale preclusione, propria del procedimento penale ex art. 63 c.p.p., non può esplicare i suoi effetti aldilà del processo penale, come affermato dalla Cassazione. Conseguentemente, nell'ambito del procedimento amministrativo-contabile ben possono essere utilizzati gli elementi desunti dai verbali di sommarie informazioni, che possono concorrere a formare il libero convincimento del giudice soprattutto se, come nel caso all'esame, tali dichiarazioni vengano inquadrare come precise e concordanti con la prospettazione formulata dalla Procura.

Nel merito, circa l'archiviazione della posizione del PIRAS, il P.M. ha chiarito che le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro in quelle di altri soggetti.

I dipendenti hanno parlato di un Gruppo DI BARTOLO e dichiarato che le

società appartenevano tutte alla famiglia (dichiarazioni di Raffaella ZONNEDDA, Marta MEI e Giancarlo MURGIA); tali affermazioni devono essere intese nel senso dell'esistenza di società in connessione tra loro e appartenenti alla medesima famiglia. Infatti, ad avviso della Procura, non v'è dubbio che l'IMPIANTISTICA e la METALSERVICE facessero riferimento alla famiglia DI BARTOLO, visto che l'una era amministrata da Sabrina DI BARTOLO e l'altra da Giovanni DI BARTOLO; che sulla messa in mobilità dei dipendenti ricevevano istruzioni dal Gruppo DI BARTOLO; che lo stesso PIRAS discuteva con i DI BARTOLO le questioni amministrative, compresi gli sgravi contributivi richiesti.

La M.I.B. era l'espedito per aggirare la normativa, in quanto apparteneva per il 95% al commercialista della famiglia, mentre il responsabile era un dipendente storico della famiglia stessa.

Sotto il profilo del danno il P.M. ha precisato che rileva solo la percezione dei contributi; ha, quindi, chiesto di rigettare tutte le eccezioni e ha confermato la citazione e le sue conclusioni.

L'Avvocato Matilde MURA ha contestato il richiamo fatto dalla Procura alla sentenza della Sezione d'Appello in materia di reddito di cittadinanza, perché in quel caso le norme prevedono un controllo sul corretto uso del contributo, mentre nel caso in esame manca un programma e un controllo da parte della P.A.

Il difensore ha ribadito che le sit non costituiscono mezzi di prova, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., in quanto rese in assenza di contraddittorio tra le parti, e ha insistito affinché i soggetti che hanno rilasciato le sommarie informazioni vengano sentiti all'interno del processo contabile mediante la testimonianza,

che ben rappresenta un mezzo di prova.

Nel merito, l'Avvocato MURA ha ribadito che Cristian DI BARTOLO era un superiore delle dipendenti sentite, e in tale veste dava indicazioni, ma non era amministratore di fatto; il riferimento al Gruppo DI BARTOLO da parte dei sommari informativi sarebbe giustificato dal fatto che il sig. Giovanni DI BARTOLO era amministratore di una società e la sig.ra Sabrina DI BARTOLO era legale rappresentante di un'altra società, ma la responsabilità del sig. Cristian DI BARTOLO non può essere affermata per il solo fatto che egli è imparentato con entrambi.

In conclusione, il difensore ha insistito nelle richieste contenute nell'atto scritto.

L'Avvocato Federico MANCA BITTI ha richiamato integralmente quanto eccepito e dedotto nella memoria di costituzione e ha contestato l'utilizzo delle sit come mezzo di prova, in quanto assunte in assenza di contraddittorio e considerato che le risposte seguono a delle domande suggestive volte a influenzare e indirizzare la risposta dei sommari informativi.

In particolare, la sig.ra ZONNEDDA non era dipendente della MIB e le sue dichiarazioni non possono essere riferite a questa Società; la sig.ra MEI lavorava presso l'IMPIANTISTICA come impiegata amministrativa e Cristian DI BARTOLO era dirigente amministrativo nella stessa Società; con riferimento alle dichiarazioni della sig.ra MURGIA, Cristian DI BARTOLO era presente alla riunione - oggetto delle sommarie informazioni - come dirigente dell'IMPIANTISTICA.

Il difensore ha, poi, ribadito che il PIRAS aveva accesso ai conti e aveva poteri dispositivi e ha insistito per l'assoluzione del suo assistito.

L'Avvocato VASSALLO si è associato alle conclusioni dei difensori che l'hanno preceduto e ha insistito sull'importanza di distinguere lo sgravio contributivo richiesto per il personale proveniente dalla IMPIANTISTICA s.r.l. da quello richiesto per la METALSERVICE s.r.l. che non possono essere considerate come un tutt'uno. Nello specifico ha richiamato la tabella prodotta dalla Procura nell'allegato n. 6, in cui vengono esplicitati gli sgravi contributivi dei quali avrebbe beneficiato la M.I.B. per il personale proveniente dalle due Società.

Il difensore ha contestato le dichiarazioni rese a sit, in quanto generiche perché fanno riferimento a un Gruppo DI BARTOLO, senza specificare se il Gruppo debba essere inteso in senso tecnico - giuridico o semplicemente come formato da società "vicine" perché gestite o amministrate da familiari.

Dagli atti sono emersi quattro DI BARTOLO: Giovanni, Gianni Cristian, Corrado (socio di minoranza di L'IMPIANTISTICA s.r.l.) e Sabrina; pertanto, la difesa ha evidenziato che dalle dichiarazioni, generiche, rese a sit non si possa individuare il soggetto che impartiva le disposizioni in quanto si avrebbe una presunzione troppo estesa e ampia, inoltre Sabrina era legittimata ad adottare provvedimenti.

L'Avvocato VASSALLO ha insistito sulla carenza di prove in merito alla riconducibilità dei soggetti titolari delle Società L'IMPIANTISTICA e METALSERVICE s.r.l. all'assetto proprietario della M.I.B.; tale condizione legittimerebbe dunque la richiesta di sgravio contributivo. Ha ribadito che la Procura non ha fornito la prova dell'identità dell'assetto proprietario.

Il difensore ha, poi, contestato l'archiviazione della posizione del PIRAS dal procedimento in esame, fondata solo sulle dichiarazioni personali dello stesso,

e ha evidenziato che tale soggetto ha svolto un ruolo attivo nella vicenda come attestato dai numerosi documenti da lui sottoscritti, e che ricopre ancora la carica di liquidatore della M.I.B.

Inoltre, ha fatto presente che Giovanni e Cristian DI BARTOLO non hanno presentato alcuna istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

In conclusione, ha richiamato la memoria e insistito nelle richieste ivi formulate.

L'Avvocato CANI si è riportato alla memoria scritta e alle conclusioni in essa contenute.

Il P.M. ha precisato che le notizie sul procedimento penale erano state comunicate alla Procura con una nota del 18.02.2022 nella quale si rappresentava che era stata esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato a carico anche degli attuali convenuti, i quali avrebbero fatto richiesta di applicazione della pena e che per PIRAS Filippo vi sarebbe stato il giudizio immediato. Alla luce delle deduzioni che sono state formulate a seguito dell'invito a dedurre, il P.M. ha fatto richiesta di chiarimenti sul punto e ha ottenuto il decreto di giudizio immediato disposto a carico di tutti i convenuti. Quindi ha confermato che non vi è stata alcuna richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Considerato in

DIRITTO

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le molteplici questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti.

- In via pregiudiziale va esaminata **l'eccezione di difetto di giurisdizione**,

formulata da tutti i convenuti nelle memorie di costituzione in giudizio e ribadite nel corso della discussione orale.

Il Collegio ritiene che l'eccezione non meriti accoglimento.

Sul punto, è sufficiente richiamare, a tenore dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell'articolo 39, comma 2, lettera d), del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo n. 174 del 2016, le condivisibili motivazioni esplicitate nelle sentenze di questa Sezione giurisdizionale nn. 182 e 183 del 2023 su fattispecie analoghe, alle quali si formula espresso rinvio, facendole integralmente proprie in quanto complete, esaustive e applicabili al caso in esame, senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza.

In tali sentenze la Sezione, previa un'ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha affermato che "l'obiettivo essenziale della disciplina diviene pertanto quello di favorire la ricollocazione dei dipendenti, attraverso la loro iscrizione in liste di occupazione privilegiate, presso il Centro dei servizi per l'impiego. Il relativo *iter*, piuttosto articolato, deve essere preceduto da un confronto sindacale con le RSA, al quale segue una fase amministrativa, con il coinvolgimento degli Uffici della Regione e della Provincia competenti. La complessa procedura si conclude con la formazione dell'elenco dei soggetti posti in mobilità, la cui selezione è vincolata all'osservanza di criteri indicati dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Il lavoratore iscritto nello speciale elenco ha diritto a percepire la indennità di mobilità, erogata dall'INPS a sua richiesta.

L'art. 8 della stessa l. 223 del 1991 disciplina, altresì, le diverse agevolazioni

che possono essere ottenute da un'azienda che assuma coloro che sono inseriti nella lista, consentendo notevoli detrazioni delle quote contributive a proprio carico, per un arco di tempo che varia a seconda che il nuovo rapporto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato (ragguagliandole a quelle stabilite per gli apprendisti e dunque di molto inferiore agli importi che sarebbero ordinariamente dovuti). Per i contratti non a termine è inoltre riconosciuto al datore di lavoro, per ogni mensilità corrisposta al dipendente, un importo pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al medesimo (articolo 8, comma 4, l. 223/1991).

Con il comma 4 bis del citato art. 8, è stato escluso che tali benefici possano essere accordati ove l'impresa, che abbia reclutato personale attraverso l'elenco, si ponga in sostanziale continuità con quella che ha attivato la procedura di licenziamento ovvero sia collegata o si trovi in rapporto di controllo con essa, condizione ostativa la cui assenza deve essere espressamente dichiarata da chi intenda accedere allo sgravio degli oneri e agli altri ausili.

Alla stregua del quadro normativo descritto e degli elementi documentali prodotti dalla Procura a sostegno della domanda, il Collegio è dell'avviso che nella vicenda in esame ricorrano pienamente i presupposti per la configurazione del rapporto di servizio tra il privato destinatario dei benefici e l'amministrazione, nei termini sin qui enunciati, posto che l'obiettivo primario della norma di incentivazione è appunto costituito dal pronto reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti licenziati, onde limitare il fenomeno della disoccupazione e i suoi effetti sul piano economico sociale.

È evidente, in tali casi, lo scopo di rilevanza generale che, attraverso lo

stanziamento di risorse per l'attivazione di politiche di settore, l'ordinamento mira a conseguire, attuando un tipico intervento pubblico nell'economia, in coordinamento con la tutela dei valori fondamentali insiti nel diritto dell'individuo al lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 41, comma 3, della Costituzione. Nella fattispecie in rassegna, assume particolare risalto il vantaggio patrimoniale riconosciuto all'azienda che, con il reimpiego delle maestranze, iscritte nella lista di cui all'art. 4 della l. 223 del 1991, si rende compartecipe dell'obiettivo statale della loro tempestiva reintegrazione nel contesto produttivo, nonché della diminuzione della spesa pubblica correlata all'erogazione, da parte dell'Istituto previdenziale, di somme (sostitutive dello stipendio), a coloro che sono stati collocati in mobilità. In sostanza, nelle ipotesi indicate, non è dato cogliere alcun profilo assistenziale o di sostegno al reddito del lavoratore, rimasto privo di occupazione, trattandosi di un ambito di contribuzione del tutto differente da quello riguardante l'indennità mensilmente liquidata al soggetto colpito dal licenziamento, avente precipuo carattere di sostentamento. Tanto meno può ravvisarsi un siffatto carattere nelle misure economiche a favore di colui che assume. Invero, mediante le misure agevolative in esame, l'ordinamento realizza l'effetto di immettere risorse nel tessuto economico, promuovendone in tal modo lo sviluppo nel territorio; ciò determina che il beneficiario assuma su di sé, come contropartita, l'obbligo di concorrere all'attuazione dell'interesse pubblico sottostante alle iniziative, che sarebbe del tutto compromesso qualora le attività di licenziamento e di reclutamento del personale fossero solo apparenti, a fronte della sostanziale coincidenza o del collegamento tra gli assetti proprietari delle società coinvolte.

In sostanza, gli incentivi in parola sono attribuiti sulla base di precise “condizionalità” stabilite dalla legge, giacché la loro fruizione è subordinata al ripristino dei livelli occupazionali, tramite il concreto reinserimento delle maestranze, risultato che sarebbe impedito qualora le stesse siano di fatto transitate da un’azienda ad un’altra, tra loro in correlazione, in contrasto con i limiti previsti dall’art. 8, comma 4 bis, della l. 223 del 1991 (al tempo in vigore) e in violazione della sua stessa *ratio* (Cass. 06194 del 2022). In altre parole, proprio nell’effettivo reimpiego del personale, da cui discende l’attribuzione di vantaggi per il datore di lavoro, si sostanzia il sinallagma che caratterizza il rapporto di servizio tra il beneficiario e la P.A., in quanto connotato dai vincoli – positivi – di assunzione di unità professionali attraverso gli specifici elenchi e – negativi – di alterità effettiva tra gli operatori interessati dalle distinte manovre, come prescritti dalla normativa in commento.

Per quest’ultimo aspetto, l’imprenditore che procede all’avviamento è infatti obbligato a comunicare, sotto la propria responsabilità, che non ricorrono le situazioni preclusive di cui al comma 4 bis dell’art. 8 della l. 223 del 1991, ai fini dell’ammissione alle misure economiche.

In tale essenziale adempimento si concreta l’inserimento del richiedente nel procedimento amministrativo di attribuzione delle pubbliche provvidenze, idoneo a determinare l’insorgenza del rapporto di servizio con l’Istituto previdenziale, mentre l’attestazione, non rispondente alla realtà, dell’assenza di una situazione ostativa all’accesso alle risorse ne determina lo sviamento, sin dalla fase genetica, nei termini sopra enunciati, annullando l’effetto favorevole che ne possa derivare ai fini produttivi e occupazionali.

Del resto, come più volte affermato dalla stessa Corte di Cassazione, la specifica dichiarazione, prescritta in capo all'azienda, *ha lo scopo non solo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente e indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione di personale, ma anche di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finissero per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur eventualmente non giustificate esclusivamente dall'intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così un'utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza (ex plurimis, Cass. Sentenza n. 16288 del 2021).*”

In conclusione, il Collegio reputa che sussistano i requisiti per dichiarare la giurisdizione del giudice contabile, in relazione alla fattispecie di danno azionata.

- **L'eccezione di nullità della citazione per difetto di notifica dell'invito a dedurre** nei confronti della società M.I.B. s.r.l., deve essere respinta, in quanto, come precisato dal P.M. in udienza, dagli atti risulta la prova che la notifica è stata effettuata correttamente il 21 settembre 2022 alla residenza del sig. PIRAS Filippo in qualità di liquidatore della Società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l. mediante consegna dell'atto a mani della moglie convivente.

- con riferimento all'**eccezione di prescrizione**, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 recepisce il principio di matrice giurisprudenziale

secondo cui, nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data della sua scoperta, qualificabile come momento della conoscenza effettiva; e, difatti, la cognizione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione è l'effetto di una tipica attività di controllo, la cui impossibilità di esplicitarsi, per fatto doloso dell'autore del danno, comporta un oggettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto.

La Sezione ritiene che solo le accurate indagini svolte in sede penale abbiano consentito di disvelare il complesso meccanismo utilizzato per ottenere gli sgravi contributivi in contestazione.

Di contro la segnalazione inviata a numerosi organismi pubblici in data 21 luglio 2014 non può determinare il *dies a quo* della prescrizione, considerato che non rivestiva i caratteri della notizia di danno specifica e concreta, in quanto la notizia di danno idonea a consentire l'avvio di un accertamento contabile deve essere riferita, in funzione del principio affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella Sentenza n. 12/QM/2011, *“ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato”*.

Considerato che la fattispecie riportata nella nota in discussione non si era ancora concretizzata, la prescrizione non può che decorrere dalla segnalazione della Guardia di Finanza del 9 marzo 2021 e, per conseguenza, la relativa eccezione sollevata dalle difese dei convenuti deve essere respinta.

- **Nel merito**, dal complessivo esame degli atti di causa emerge che la domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta.

La fattispecie all'esame si fonda sulla dedotta illecita fruizione di sgravi (per 198.057,04 euro) di cui all'art. 8, commi 2 e 4, e all'art. 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991, da parte della M.I.B. S.r.l. e dei suoi amministratori di fatto, adducendosi che i lavoratori, per cui detti vantaggi sono stati ottenuti, erano stati assunti attraverso le liste di mobilità, alle quali erano stati iscritti a seguito di licenziamento collettivo da parte delle società METALSERVICE S.r.l. (33 unità) e L'IMPIANTISTICA S.r.l. (2 unità), che erano riconducibili al medesimo assetto proprietario, il c.d. Gruppo DI BARTOLO, in contrasto con quanto disposto dall'art. 8, comma 4 bis, della medesima legge.

Le circostanze delineate nell'atto di citazione trovano conferma negli atti investigativi e conducono inequivocabilmente a ritenere sussistente l'esistenza di un Gruppo DI BARTOLO, costituito da una galassia di società controllate gestite dal padre, Giovanni, e dai figli Sabrina Cinzia, Corrado, Irene e Gianni Cristian, che ricoprivano in esse ruoli diversi, come si rileva dal rapporto della Guardia di Finanza.

Particolarmente rilevante allo scopo di disvelare l'esistenza di un Gruppo DI BARTOLO, contestata dalle difese degli odierni convenuti, è la circostanza che il sig. Giovanni DI BARTOLO in data 9 novembre 2015 ha depositato presso la Cancelleria Fallimentare domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo per la I.M.C. Industria Manutenzioni Costruzioni S.r.l. (della quale era liquidatore) unitamente a quella di altre quattro società: la PANORAMICA FIN. S.r.l., la METALSERVICE S.r.l. (della quale era liquidatore dal 21 luglio 2015), la COIMA S.r.l. (della quale era

rappresentante legale) e l'IMPIANTISTICA S.r.l. (della quale era amministratore dal 1° dicembre 1988 e liquidatore del 27 maggio 2015) (cfr. dichiarazione della dott.ssa Cristiana CASULA e Rapporto della Guardia di Finanza).

Formalmente, di tale gruppo non faceva parte l'odierna convenuta M.I.B. S.r.l., ma dalla documentazione agli atti di causa si rileva chiaramente che la Società sia stata costituita appositamente da Giovanni e Gianni Cristian DI BARTOLO, che hanno affidato l'incarico di amministratore e poi liquidatore al dipendente storico delle aziende del Gruppo (prima COIMA e poi METALSERVICE) Filippo PIRAS e la titolarità delle quote di proprietà al commercialista del Gruppo dott. Bruno SCAFFIDI (95%) e a un altro commercialista, il dott. Ferdinando FALCHI (5%), per poter proseguire l'attività delle altre Società in difficoltà finanziarie e utilizzare il personale di quelle usufruendo delle agevolazioni concesse dalle norme richiamate nella parte in fatto e nelle pagine che precedono.

Dalla dichiarazione del dott. Giancarlo MURGIA emerge, infatti, che la M.I.B. fu costituita su suo consiglio, richiestogli professionalmente da Giovanni e Gianni Cristian DI BARTOLO, per gli scopi sopra delineati (v. allegato 21 alla segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza) e che perfino la scelta della sede legale ("fittizia") della Società presso un indirizzo diverso dalle altre era stata ottenuta grazie al suo interessamento (cfr. dichiarazione del dott. Giorgio ORRU', allegato 23 alla medesima segnalazione di danno).

Ricorrono, pertanto, i requisiti perché la condotta contestata possa essere ritenuta determinante ai fini dell'odierna responsabilità erariale, essendo

caratterizzata da molteplici indici, come individuati dalla giurisprudenza, affinché la qualificazione di amministratore “di fatto” addebitata, riscontrabile nella fattispecie, sia del tutto equiparabile a quella di diritto. A tali fini, appare dirimente, alla stregua degli insegnamenti consolidati anche della Corte di Cassazione, l’individuazione dell’aspetto sostanziale dell’attività svolta nella società da chi, pur non essendo formalmente investito di cariche, assuma in modo continuativo un compito attivo e decisionale, in veste surrogatoria o di cooperazione con gli amministratori di diritto, attraverso una sistematica ingerenza nella gestione degli affari sociali (Sez. I App. n. 87 del 2015).

Per quanto premesso, si può giungere alla conclusione che, nel caso di specie, sussistano plurime e precise circostanze per affermare che il collegamento tra le aziende fosse realizzato con il coordinamento da parte di un unico centro di interessi, al quale erano di fatto riconducibili le diverse realtà, che dimostra come le operazioni, da cui è generato il danno erariale, siano state messe in atto per conseguire - nell’ambito di uno scopo unitario - un vantaggio economico, in contrasto con i divieti di legge.

Le dichiarazioni dei soggetti informati sui fatti, in qualità di collaboratori delle varie società, nonché del sig. Filippo PIRAS in sede di controdeduzioni all’invito a dedurre, consentono, infatti, di chiarire la funzione di totale gestione esercitata dai convenuti DI BARTOLO nella trattazione degli interessi economici e finanziari delle stesse.

Non merita accoglimento l’eccezione sollevata dalle difese dei convenuti circa la non utilizzabilità come mezzi di prova delle dichiarazioni contenute nelle sommarie informazioni, in quanto il Collegio può trarre il suo convincimento dal complesso degli elementi probatori versati in atti.

Nel caso di specie, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza e compendiate nel Rapporto inviato alla Procura erariale hanno fornito un valido supporto probatorio alla decisione di questa Corte, che ha valutato le sit alla luce della complessiva documentazione versata in atti da tutte le parti in causa.

Per quanto attiene alle diverse posizioni dei convenuti, il Collegio osserva che:

- la Società M.I.B. ha presentato le domande necessarie per ottenere le agevolazioni in discussione, dichiarando falsamente che non esistevano collegamenti con le altre imprese che avevano posto in mobilità i lavoratori assunti, e ha usufruito delle stesse;
- il sig. Giovanni DI BARTOLO era il fulcro del sistema fraudolento e il suo intervento appare in diversi ruoli negli anni e nelle diverse Società, anche in quelle formalmente amministrate dai figli, nelle quali ha poi svolto l'incarico di liquidatore;
- il sig. Gianni Cristian DI BARTOLO, in pieno accordo con il padre, ha gestito la costituzione della M.I.B. (come dichiarato dal dott. Giancarlo MURGIA) e il passaggio del personale da una Società all'altra, quale interlocutore principale del personale amministrativo che operava per il gruppo e gestore di fatto della stessa M.I.B. (cfr. dichiarazioni delle sig.re Raffaella ZONNEDDA e Marta MEI).

Il Collegio osserva, altresì, che, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno da porre a carico dei convenuti, trattandosi di responsabilità solidale non rileva la mancata chiamata in giudizio di eventuali corresponsabili.

Conclusivamente, il danno erariale, come quantificato in citazione, causato indubitabilmente da comportamenti connotati dall'elemento psicologico del dolo, deve essere imputato, in solido tra loro, sia alla società

MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l., in liquidazione, che ha ottenuto gli sgravi contributivi non dovuti, sia ai sigg. Giovanni DI BARTOLO e Gianni Cristian DI BARTOLO, amministratori di fatto della Società.

Non può farsi luogo all'applicazione dell'invocato potere riduttivo in presenza di condotte connotate da dolo.

Conseguentemente deve essere pronunciata condanna a favore del pubblico erario creditore, dell'intero importo indicato nell'atto di citazione, pari a euro 198.057,04 nei confronti di tutti i convenuti indicati in epigrafe in solido tra loro.

Su detta somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT, a decorrere dalle date di fruizione dei singoli sgravi sino alla pubblicazione della sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito, sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** la Società MANUTENZIONI INDUSTRIALI BONIFICHE S.r.l., in liquidazione, come sopra rappresentata, e i signori Giovanni DI BARTOLO e Gianni Cristian DI BARTOLO in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'INPS, la somma di **euro 198.057,04** (diconsi euro

centonovantottomilacinquantasette/04) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

-condanna, altresì, i convenuti soccombenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **799,68** (diconsi euro settecentonovantanove/68).

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 12 luglio 2023, del 19 settembre 2023 e del 16 gennaio 2024.

L'Estensore

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 24/01/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus